Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLASALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Ufficio VI ex DGSAN
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute
DGISAN
0051356-P-23/12/2013
I.4.c.c.8.10/2
132003214

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI

All'Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299
00161 ROMA

Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
LORO SEDI

Al Ministero dello Sviluppo economico
Via Molise n. 2
00187 Roma

Alla Federchimica
Viale Pasteur, 10
0144 Roma

All'Assorimap
Corso Vittorio Emanuele II, 39
00186 ROMA

A Mineracque
Via delle Tre Madonne, 12
00197 Roma

Alla Federalimentare
Viale Pasteur, 10
0144 Roma

Alla Federdistribuzione
Via Albricci, 8
20122 Milano

All'Unionplast
Via San Vittore, 36
20123 Milano

p.c.:
Agli Uffici II e VIII ex DGSAN
SEDE

Alla DG prevenzione
Uff. IV

OGGETTO: Decreto 20 settembre 2013 n.134 "Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente a bottiglie e vaschette in polietilentereftalato riciclato".

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 dicembre 2013 n. 285 è stato pubblicato il regolamento indicato in oggetto.

Con tale regolamento, anche per tener conto degli obiettivi fissati dalla direttiva 94/62/CE in materia di tutela dell'ambiente, è stata modificata la deroga esistente al divieto stabilito dall'articolo 13 del d.m. 21 marzo 1973 di *impiegare per la preparazione di oggetti in materia plastica destinati a venire in contatto con alimenti materie plastiche di scarto ed oggetti di materiale plastico già utilizzati.*

Come noto la deroga in questione, contenuta nell'articolo 13 *ter* del d.m. 21 marzo 1973 e successive modifiche, prevedeva la possibilità di impiego del polietilentereftalato riciclato nella produzione di *bottiglie per acqua minerale naturale* e *bevande analcoliche.*

Il decreto ministeriale in oggetto, in vigore dal 20 dicembre 2013, ha sostituito il sopra citato articolo 13 *ter* del d.m. 21 marzo 1973 estendendo la possibilità di impiego in Italia del polietilentereftalato riciclato (RPET) alla produzione di *bottiglie per il contatto con tutti i tipi di alimenti* e di *vaschette per alimenti.*

Ciò a condizione che la materia plastica di recupero sia costituita da bottiglie di polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dallo stesso d.m. 21 marzo 1973 e dalla normativa comunitaria vigente; che inoltre i produttori di bottiglie e di vaschette per alimenti impieghino polietilentereftalato riciclato prodotto da un processo di riciclo in grado di garantire la conformità dell'oggetto finito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004; che, infine, lo specifico processo di riciclo che fornisce il polietilentereftalato riciclato sia inserito nel "Registro delle domande valide per l'autorizzazione del processo di riciclo" sottoposte all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell'articolo 13 del regolamento CE n.282/2008.

Le bottiglie in questione devono contenere almeno il 50% di polietilentereftalato vergine e possono essere impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo.
Le vaschette di che trattasi, senza limitazioni percentuali di utilizzo di polietilentereftalato riciclato, possono essere impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo, ma non devono essere utilizzate in forno convenzionale o in forno a microonde.

Le previsioni di cui sopra si applicano fino alla data di adozione delle decisioni comunitarie previste dall'articolo 13, comma 6, del regolamento (CE) n. 282/2008.

Quanto sopra esposto si evidenzia come i produttori delle bottiglie e delle vaschette in argomento che impieghino materia prima plastica riciclata devono notificare all'Autorità sanitaria territorialmente competente l'impiego del materiale riciclato di che trattasi, indicando il numero di "Registro delle domande valide per l'autorizzazione del processo di riciclo" suddetto e fornendo informazioni in merito alla relativa attività svolta.

Al riguardo si invitano gli Assessorati in indirizzo a tenere un elenco aggiornato degli stabilimenti in questione rendendolo disponibile alla scrivente Direzione Generale.

Si chiede alle Associazioni in indirizzo di voler trasmettere, attraverso le pertinenti Associazioni di settore, ai propri associati l'invito ad ottemperare a quanto disposto dal provvedimento.

Nel ringraziare per la collaborazione si prega di dare la massima diffusione della presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvio Borrello)

EC

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 settembre 2013, n. 134.

Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente a bottiglie e vaschette in polietilentereftalato riciclato.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il regolamento CE n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;

Visto il regolamento CE n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento CE n. 2023/2006;

Visto il regolamento CE n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2005, n. 299 recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010, n. 113, recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 luglio 2012, n. 139, recante integrazioni al citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 inerenti le bottiglie in polietilentereftalato riciclato;

Vista la pubblicazione dei primi pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla sicurezza dei processi di riciclo e la richiesta di una impresa volta a consentire l'impiego di polietilentereftalato riciclato nella produzione di contenitori destinati al contatto con alimenti;

Vista la sentenza n. 443/97 con la quale la Corte Costituzionale ha sancito che i produttori nazionali non possono essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono;

Ritenuto di dover provvedere a modificare il citato decreto ministeriale 21 marzo 1973 in attesa dell'adozione delle Decisioni comunitarie in merito ai processi di riciclo delle materie plastiche riciclate;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 16 gennaio 2013;

Esperita la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 marzo 2013;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 11 aprile 2013;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modifiche, l'articolo 13-*ter* è sostituito dal seguente:

«Art. 13-ter

1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13 è consentita la produzione di bottiglie e vaschette per alimenti in polietilentereftalato a condizione che:

a) la materia plastica di recupero sia costituita da bottiglie di polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal presente decreto e dalla normativa comunitaria vigente;

b) i produttori di bottiglie e di vaschette per alimenti impieghino polietilentereftalato riciclato prodotto da un processo di riciclo in grado di garantire la conformità dell'oggetto finito all'articolo 3 del regolamento CE n. 1935/2004;

c) lo specifico processo di riciclo che fornisce il polietilentereftalato riciclato sia inserito nel "Registro delle domande valide per l'autorizzazione del processo di riciclo" sottoposte all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell'articolo 13 del regolamento CE n. 282/2008.

2. Le bottiglie di cui al comma 1 devono contenere almeno il 50% di polietilentereftalato vergine e possono essere impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo.

3. Le vaschette per alimenti di cui al comma 1 possono essere impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo, ma non devono essere utilizzate in forno convenzionale o in forno a microonde.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle bottiglie e vaschette per alimenti legalmente fabbricate e/o commercializzate in uno Stato membro dell'Unione Europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricate in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE).

5. I produttori di bottiglie e vaschette per alimenti che impieghino materia prima plastica riciclata devono notificare all'Autorità sanitaria territorialmente competente l'impiego di polietilentereftalato riciclato, indicando il numero di Registro di cui al comma 1, lettera *c)*».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di adozione delle decisioni comunitarie previste dall'articolo 13, comma 6, del regolamento CE n. 282/2008.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 settembre 2013

Il Ministro: LORENZIN

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 270

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

Il regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre 2004.

Il regolamento CE n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 384 del 29 dicembre 2006.

Il regolamento CE n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 86 del 28 marzo 2008.

Il regolamento UE n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 12 del 15 gennaio 2011.

La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 4 giugno 1962.

Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente :

«Art. 3. — 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

Il decreto del Ministro della Salute 22 dicembre 2005, n. 299 (Regolamento recante aggiornamento del D.M. 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.37 del 14 febbraio 2006.

Il decreto del Ministro della Salute 18 maggio 2010, n. 113 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 2010.

Il decreto del Ministro della Salute 9 luglio 2012, n. 139 (Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: "Disciplina igienica degli imballaggi recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", inerenti le bottiglie in polietilentereftalato riciclato) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2012.

Il testo dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".

Note all'art. 2:

Per i riferimenti del Regolamento CE n. 282/2008, si veda nelle note alle premesse.

13G00178

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 novembre 2013.

Determinazione della misura del sovracanone BIM dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925 con il quale la misura del sovracanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni, dai concessionari di derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 è stata rivalutata a L. 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei LL.PP. il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati Istat relativi all'andamento del costo della vita;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 6 del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, così come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 275 del 12 luglio 1993 «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche», che, al comma 2, definisce «grandi» derivazioni per produzione di forza motrice quelle che eccedono il limite di potenza nominale media annua pari a kW 3000;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i seguenti decreti ministeriali:

24 novembre 1981 n. 1488; 24 novembre 1983 n. 2561; 19 novembre 1985 n. 1691; 13 novembre 1987 n. 1554; 24 novembre 1989 n. 1734; 25 novembre 1991 n. 44; 10 novembre 1993 n. 287; 28 novembre 1995 n. 131; 28 novembre 1997 n. 241; 21 dicembre 1999 n. 13891 con i quali la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 è stata rivalutata per il biennio:

1° gennaio 1982 – 31 dicembre 1983 in L. 6.052;
1° gennaio 1984 – 31 dicembre 1985 in L. 8.031;
1° gennaio 1986 – 31 dicembre 1987 in L. 9.500;
1° gennaio 1988 – 31 dicembre 1989 in L. 10.516;
1° gennaio 1990 – 31 dicembre 1991 in L. 11.767;
1° gennaio 1992 – 31 dicembre 1993 in L. 13.261;
1° gennaio 1994 – 31 dicembre 1995 in L. 14.521;
1° gennaio 1996 – 31 dicembre 1997 in L. 15.944;
1° gennaio 1998 – 31 dicembre 1999 in L. 16.677;
1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2001 in L. 17.261;

per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Visto l'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base di calcolo del sovracanone prevista dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene fissata in € 13,00 annui per ogni kW di potenza nominale media, da aggiornarsi con cadenza biennale, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;

Visto l'art. 31, comma 10, della legge 27 novembre 2002, n. 289, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la base di calcolo del sovracanone di cui all'art. 27, comma 10, della sopracitata legge 28 dicembre 2001, n. 448, è fissata in € 18,00;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 001, con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 pari ad € 18,90 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2005 n. 004/Qdv con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 pari ad € 19,62 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2007 n. 008/Qdv con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 pari ad € 20,35 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2009 n. 012/Qdv con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della